

AREA TECNICA

Lavori Pubblici, Espropriazioni e Manutenzioni



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

PIANO CIMITERIALE DI CENTOLA CAPOLUOGO

art.54 D.P.R. n.285 del 10/09/1990

(Adottato con delibera di C.C. n.09 del 06/07/2009 ed adeguato alle prescrizioni del PARERE FAVOREVOLE prot.n.21/LL.L./DP del 1° Febbraio 2010 dell'A.S.L. SALERNO Distretto Sanitario di Sapri - Unità Operativa Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro)

Committente COMUNE DI CENTOLA (SA)

Progetto UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile Area Tecnica
Arch. Giuseppe CASO

Elaborato

NORMATIVA DI ATTUAZIONE

TAV. B

Approvato dal Consiglio Comunale

nella seduta del _____ delibera n. _____

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Costituita ex art. 2, comma 1 lettera a) della L.R. n. 16 del 28 novembre 2008
P. IVA 04701800650
Sede legale: Via Nizza, 146 – 84124 Salerno
Ex ASL SA/3

Prot. N. 21/444 / DP

Li 01 FEB. 2010

OGGETTO: Parere igienico-sanitario Piano cimiteriale del Comune di Centola (SA).

COMUNE DI CENTOLA
PROVINCIA DI SALERNO
PROTOCOLLO GENERALE
PROT. N. 1042 DEL 05 FEB. 2010

COMUNE DI CENTOLA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO
PROT. N. 186 DATA 18 FEB. 2010

Sig. Sindaco Comune di
CENTOLA (SA)

In riscontro alla richiesta prot. n. 8132 del 08.09.2009 del Responsabile dell'Area Tecnica di codesto Comune, esaminati gli elaborati grafici e la documentazione integrativa, assunta con prot. n. 9030 del 24.12.2009, del piano cimiteriale indicato in oggetto, si formula, per le competenze di cui alla L.R. n. 13/85, **parere favorevole** con la seguente prescrizione:

- Art. 16 – Esumazioni ed Estumulazioni: *“Per le estumulazioni devono essere rispettate le procedure dettate dal Capo XVII del D.P.R. n. 285/90”.*

Distinti saluti.

Vallo della Lucania, lì 14 gennaio 2010



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3
DISTRETTO SANITARIO SAPI/CAMM
Resp.le U.O. Prev. Ambienti di Vita e Lavoro
Dot. Alfredo AGRESTA



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

PIANO CIMITERIALE

Decreto del Presidente della Repubblica n°285 del 10 settembre 1990
(Adottato con delibera di CC n.09 del 06.07.2009 ed **adeguato alle prescrizioni** del
parere **FAVOREVOLE** prot. n.21/LL.L./DP del 01/02/2010 rilasciato dall'A.S.L. Salerno –
Distretto di Sanitario Sapri – Unità Operativa Prevenzione Ambiente di Vita e di Lavoro)

NORME DI ATTUAZIONE

1. PIANO CIMITERIALE DEL COMUNE DI CENTOLA CAPOLUOGO

Il Piano Cimiteriale è uno strumento tecnico-sanitario reso obbligatorio dal Decreto del Presidente della Repubblica n°285 del 10 settembre 1990, con la funzione di regolamentare e programmare lo sviluppo futuro del cimitero.

Il vigente Piano Regolatore Generale – in vigore dal 17/02/2003 B.U.R.C. n.8 – ha zonizzato l'attuale area cimiteriale di Centola capoluogo con "Zona Omogenea F12" disciplinata dall'art.50 delle N.T.A. dello stesso piano.

A tale scopo nel seguente elaborato si tiene conto:

- 1) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale del cimitero in questione, sulla base dei dati dell'ultimo decennio forniti dall'Ufficio di Stato Civile, allo scopo di formulare previsioni future;
- 2) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per sepoltura, a sistema di inumazione e di tumulazione;
- 3) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
- 4) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili, nei cimiteri esistenti, grazie ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti.
- 5) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni, ed in adeguamento alla vigente normativa.
- 6) delle zone soggette a tutela monumentale, qualora ci siano, nonché dei monumenti funerari di particolare pregio per i quali prevedere norme per la conservazione ed il restauro
- 7) si forniranno inoltre indicazioni tecniche relative alla manutenzione dell'esistente, alla progettazione di nuove strutture, seguendo la normativa vigente nonché rimandando al Regolamento Cimiteriale Comunale quanto non espressamente indicato nel presente piano cimiteriale.

8) trattandosi di spazio pubblico, il cimitero deve rispettare le disposizioni relative all'accessibilità ed all'eliminazione delle barriere architettoniche, individuando percorsi e servizi adeguati ai portatori di handicap.

9) Il Piano inoltre dà indicazioni su:

10) possibili ampliamenti, prevedendone la localizzazione, in considerazione dell'orografia del terreno, della fascia di rispetto, delle richieste di sepolture, etc.

11) eventuali suggerimenti per migliorare l'aspetto estetico delle aree comuni, dell'ingresso, dei percorsi, etc;

12) regole basilari cui dovranno attenersi i progettisti futuri, nelle nuove concessioni per la costruzione di sepolture private, relativamente agli allineamenti, le altezze, i materiali, etc;

13) eventuali opere di manutenzione da effettuarsi, sia per quanto riguarda le tombe private, che per le aree pubbliche;

14) Il perimetro del cimitero deve essere chiuso da una recinzione avente altezza non inferiore a 2,50 metri dal piano esterno di campagna.

Gli elaborati di cui è costituito il Piano, sono i seguenti:

a. Norme di Attuazione, illustrante le tipologie edilizie, le caratteristiche ed i parametri edilizi dei loculi e delle edicole funerarie private, nonché le caratteristiche dei campi comuni destinati ad inumazione; fornisce anche alcune regole per consentire uno sviluppo programmato nel tempo.

b. planimetria in scala 1/2000 del cimitero del Capoluogo, estesa anche alle zone circostanti, comprendente il cimitero con le relative zone di rispetto, l'eventuale area destinata ad ampliamento e definizione della fascia di rispetto conseguente all'ampliamento;

c. planimetria in scala 1/200, con indicazione dei lotti inerenti i diversi tipi di sepoltura, delle tipologie edilizie, distinguendo i manufatti già realizzati, quelli in fase di costruzione e quelli in fase di progetto indicati nell'ampliamento di previsione. Illustra i servizi accessori del cimitero (camera mortuaria, ossario, servizi igienici, cappella, fontane ecc.), il verde, il campo comune, i percorsi interni e le relative pavimentazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano Cimiteriale, valgano le disposizioni di cui al D.P.R 10.09.1990 n. 285, alle Circolari Min. San. 24.06.1993 n. 24 e 31.07.1998 n. 10.

Le planimetrie devono essere aggiornate ogni cinque anni ed ogni qual volta siano apportate modifiche ed ampliamenti al cimitero esistente.

Il Piano cimiteriale tiene conto della necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

2. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL CIMITERO

Il cimitero del capoluogo è localizzato in area pianeggiante con ingresso collocato all'inizio del centro abitato lungo sull'asse stradale della ex SS 447 oggi strada Provinciale.

Lo spazio centrale è caratterizzato da un primo nucleo, il più antico, ove si trovano ancora edicole coeve con caratteristiche di pregio a prevalente sviluppo verticale; vi si trovano inoltre edicole di formazione più recente, loculi, tombe a sviluppo ipogeo e il campo comune.

L'ampliamento, di recente realizzazione, consiste in una zona decentrata sul lato sinistro del nucleo originario sulla quale si affacciano cappelle ed edicole recenti e batterie di loculi.

3. FASCIA DI RISPETTO

Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e ai sensi dell'art. 28 comma 1,

lettera b della legge n. 166 del 1° agosto 2002, non sono ammesse nuove costruzioni. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento degli edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente A.S.L., previsti dall'art. 28, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del dieci per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

In caso di ampliamento l'ampiezza della fascia, è stabilita dalla normativa vigente in **50 m per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti** e in 100 m per i Comuni con popolazione superiore a 20.000; naturalmente tale distanza deve essere calcolata dal muro di cinta del cimitero stesso, nel punto più vicino all'ostacolo considerato.

Dovendo dare indicazioni operative all'Amministrazione Comunale relativamente a questo tema, si possono indicare le seguenti situazioni:

a) fascia di rispetto parzialmente esaurita su uno o più lati: l'ampliamento del sito cimiteriale deve essere proposto sui lati con fascia non esaurita.

b) fascia di rispetto parzialmente esaurita su uno o più lati con presenza di edifici a distanza inferiore a 50 m.: l'ampliamento del sito cimiteriale deve essere proposto sui lati con fascia non esaurita e deve comunque garantire la distanza minima di 50 m. o di 100 m. anche rispetto agli edifici esistenti nel vincolo cimiteriale.

c) Fascia di rispetto totalmente esaurita: l'Amministrazione Comunale deve individuare un'area idonea dove localizzare la nuova struttura cimiteriale, previa predisposizione del relativo piano cimiteriale e dei conseguenti aggiornamenti dello strumento urbanistico comunale.

In caso di ampliamento del cimitero, la fascia deve essere ridefinita, partendo dal nuovo perimetro cintato.

In merito alle strutture di servizio a supporto del riutilizzo, della raccolta differenziata dei rifiuti, riconoscendone il pubblico interesse, si ritengono idonee alla suddetta fascia a condizione che siano rispettati il decoro e l'etica nonché il rispetto dei defunti e dell'area ad essi dedicata; ritenendo inoltre oggettivamente dimostrabile l'impossibilità di una diversa localizzazione sul territorio del Comune.

Altresì, è compatibile con detta area, la localizzazione di strutture precarie per il conferimento e recupero degli scarti proveniente dalla manutenzione delle aree verdi del cimitero e dei residui vegetali provenienti dalle attività cimiteriali, quali fiori, corone, etc.

4. IL TERRENO

Il terreno del cimitero deve essere sciolto fino alla profondità di 2,50 metri o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono anche essere realizzate col riporto di materiali idonei.

In caso di falda sottostante, questa deve trovarsi alla profondità tale per cui il più alto livello della zona di assorbimento capillare, disti almeno 0,50 metri dal fondo della fossa per inumazione.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.

Per quanto riguarda il terreno destinato a campo comune di inumazione, il drenaggio non deve provocare una eccessiva privazione dell'umidità dello stesso, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

5. I PERCORSI

Gli ingressi sono sottoposti ad apertura secondo orari prestabiliti, è facoltativa, ma consigliata, l'adozione di sistemi d'automazione per apertura e chiusura preventivamente segnalata da un avviso acustico, oltre che da cartelli ben visibili, riportanti gli orari di visita. Non sono consentiti accessi diretti ad edicole funerarie private.

Negli spazi di pertinenza del cimitero ed all'interno dello stesso, deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro l'utilizzazione dei servizi previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni.

La loro larghezza, comunque, non inferiore a 90 cm, deve essere tale da garantire: la mobilità e le aree di manovra devono essere previste in punti non eccessivamente distanti tra loro, nonché l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario realizzare un ciglio con materiale atto a garantire l'immediata percezione visiva, nonché acustica se percorso con bastone.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; quelli ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

6. I PARCHEGGI

Le aree destinate a parcheggio devono essere previste nelle immediate vicinanze del cimitero in modo da garantire la sosta anche nelle occasioni particolari (funerali, festività dei Santi, etc.).

In osservanza alle disposizioni di legge in merito ai disabili, devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50, o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3.20, riservati ai veicoli al loro servizio..

Questi devono essere visibilmente segnalati e disposti in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso al cimitero.

L'area a parcheggio esistente, posta all'ingresso, si ritiene più che sufficiente a garantire la richiesta di posti auto.

L'area di sosta per disabili dovrà essere segnalata nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

7. SERVIZI IGIENICI

Il cimitero deve essere dotato di servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico; i servizi per il pubblico devono avere le caratteristiche di accessibilità per i disabili.

Se non ancora esistenti, dovranno essere posizionati in posizione appartata, anche se ben segnalata e facilmente accessibile.

Non dovranno essere utilizzati, per quanto possibile, per l'approvvigionamento di acqua destinata alla manutenzione delle aree verdi e delle tombe private, in quanto a tale scopo sono previste apposite fontanelle. (ved. Paragrafo seguente)

I servizi per il pubblico si trovano nel primo reparto, a destra dell'ingresso principale, in posizione sufficientemente individuabile e sono adatti a ricevere le persone con ridotte

capacità motorie. Si prevede comunque l'adeguamento funzionale dei preesistenti servizi igienici adatti anche alle persone portatrici di handicap.

8. FONTANELLE

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, mediante fontanelle dislocate in diversi luoghi, a disposizione del pubblico e del personale addetto alla manutenzione delle aree verdi.

Poiché i visitatori, per portare l'acqua a destinazione, hanno bisogno di recipienti, che in genere vengono poi abbandonati nelle vicinanze delle fontane, è auspicabile prevedere appositi contenitori, di forma, colore e dimensione decorosi, nei pressi delle stesse, o in luogo segnalato all'ingresso.

Sarebbe consigliabile l'adozione di annaffiatori di media dimensione, dello stesso colore e della stessa forma, marchiati (in modo da renderli meno desiderabili), e messi a servizio del visitatore, dal comune stesso.

Attualmente il cimitero risulta servito da tale servizio ma sarà garantito dall'installazione di almeno una fontanella in ogni reparto

9. LA SEGNALETICA

Devono essere installati in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi, e che forniscano adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità motorie.

In tal caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 24 luglio 1996 n.503.

Nei pressi dell'ingresso principale potrà essere collocata apposita piantina indicante tutte le informazioni utili al visitatore, i percorsi per disabili, i servizi, i vari settori, etc.

In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche da parte dei disabili.

10. CAMERA MORTUARIA

Tale struttura serve per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento; funziona altresì da deposito di osservazione (in tal caso durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita).

Deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti interne, fino all'altezza di due metri, devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile.

Il pavimento, costituito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, delle quali deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Nell'impossibilità oggettiva di dotare il cimitero di tale struttura, deve esserne verificata l'esistenza all'interno del comune, almeno in una casa di riposo, o in un ospedale, previa la disponibilità degli stessi a renderla disponibile in caso di necessità.

Nel cimitero del capoluogo la camera mortuaria è situata in prossimità dell'ingresso ed è conforme alle norme igienico-sanitarie.

11. OSSARI – NICCHIE CINERARIE

Ossario Comune

L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere indistintamente le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Tale struttura entra in funzione quando le salme hanno completamente esaurito il processo di mineralizzazione, e non venga fatta richiesta da parte dei familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Nel cimitero del Capoluogo l'ossario è ubicato sotto il pavimento in prossimità del locale deposito, mentre in quello della frazioni non è stato realizzato. Bisognerà pertanto inserirlo contestualmente alla formazione di nuovi loculi.

Cellette ossario

Qualora venga fatta richiesta da parte dei parenti, le ossa rimanenti possono essere raccolte in cassette per la successiva deposizione in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

Le dimensioni dei vani per la tumulazione in ossarietto individuale non devono essere inferiore alle seguenti: lunghezza 0,75 m, larghezza 0,40 m, altezza 0,30 m.

Per la tumulazione di resti basta la collocazione di piastra in marmo od in altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Nel cimitero sono presenti numerose cellette ossario, in corrispondenza dei loculi attuali, ma saranno inserite altre cellette nella formazione dei nuovi loculi.

Cinerario

A norma di legge andrebbe prevista, in ogni cimitero anche una struttura preposta ad ospitare le ceneri provenienti da sepolture eseguite per cremazione delle salme.

Anche per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri basta la collocazione di piastra in marmo od in altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Cinerario comune

Il cinerario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere indistintamente le ceneri provenienti dalle sepolture avvenute per cremazione, quando non venga fatta altra richiesta da parte dei familiari dell'estinto.

Il cinerario deve essere costruito in modo che le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico.

Poiché il cimitero del Comune, risulta scoperto, da questo servizio, il suddetto va sicuramente garantito, seppure nei minimi garantiti dalla legge, nella formazione dei nuovi loculi. Il Cinerario verrà pertanto localizzato sotto le nicchie cinerarie in previsione.

Tipologia delle cellette ossario

N° massimo di piani: non sup. a quella dei loculi esistenti

Altezza massima fuori del piano di campagna: non sup. a quella dei loculi esistenti
Sporgenza massima della copertura: 0,50 m. Dimensione per la collocazione dei resti: lunghezza 0,75 metri larghezza 0,40metri, altezza 0,30 metri.

Tipologia delle nicchie cinerarie

N° massimo di piani: non sup. a quella dei loculi esistenti

Altezza massima fuori del piano di campagna: non sup. a quella dei loculi esistenti
Sporgenza massima della copertura: 0,50 m
Dimensione per la collocazione dei resti: lunghezza 0,30 metri larghezza 0,30metri, altezza 0,50 metri.

12. INUMAZIONI

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione sono comuni (durano 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni volta che non sia richiesta una sepoltura privata).

La superficie dei lotti di terreno destinati a campo di inumazione deve essere calcolata sulla base dei dati statistici delle inumazioni effettuate nell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti destinati ad inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni.

Si deve tenere conto anche di eventi straordinari che potrebbero richiedere un gran numero di inumazioni.

Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo; sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 150 cm.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti... secondo le forme, i materiali, le misure e i colori autorizzati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico; costui dovrà pure approvare le epigrafi contenute nelle lapidi.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida alla famiglia del concessionario.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri; nella parte più profonda devono avere lunghezza minima di 2,20 metri e larghezza min. di 0,80 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 metri per ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accogliere le salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle che separano le fosse di almeno 0,50 metri e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri; nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 metri e larghezza di 0,50 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 metri per ogni lato.

Ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto.

È fatto divieto al Servizio Cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo;

È fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabili (barriera) di cui al D.M. 01/02/1997 e al D.M. 09/07/2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

13. TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare i cadaveri per un periodo di tempo determinato o in perpetuo.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un tumulo o loculo separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, in modo da consentirne la collocazione o laterale, o frontale, per scorrimento.

Le dimensioni interne devono essere adeguate alla collocazione del feretro e pertanto non devono essere inferiori alle seguenti misure: **lunghezza 2,25 metri, larghezza 0,75 metri, altezza 0,70 metri**; a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che venga costruita con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o no in opera, o con elementi prefabbricati.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura di mattoni pieni ad una testa o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità; di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate a tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, bensì l'usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Tipologia loculi

N° massimo di piani per i loculi : 5

Sporgenza massima della copertura : 2,00 m in quanto porticati

14. SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Alle sepolture private, siano esse tumulazioni, inumazioni, estumulazioni o esumazioni, vengono applicate le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia mortuaria.

L'andamento della domanda di sepolture private non è facilmente prevedibile.

Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo; ma per informazioni più specifiche far riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le concessioni eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Con l'atto della concessione, il Comune impone ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un periodo di tempo pari a cinque anni, pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta la concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione (salvo prescrizioni particolari stabilite dal regolamento comunale). In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

15. EDICOLE PRIVATE

Per la costruzione delle edicole private valgono le norme già illustrate nel paragrafo relativo alla tumulazione, la loro dimensione è fissata nel rispetto delle tipologie attualmente presenti nel cimitero.

Le edicole funerarie di nuova edificazione devono attenersi, infatti, ai criteri costruttivi di quelle già realizzate, sia per quanto riguarda forma e dimensioni, sia per quanto riguarda i materiali costruttivi.

Queste possono essere divise in due categorie: edicole a sviluppo verticale fuori terra ed edicole a sviluppo ipogeo, che chiameremo tombe, in tal caso richiedono disposizioni diverse che elenchiamo nei punti seguenti.

Edicole a sviluppo verticale fuori terra: Altezza massima fuori del piano di campagna: 4,20 m (intradosso soletta di copertura).

Altezza massima fuori del piano di campagna: 5,00 m (compreso il timpano eventuale di copertura); fregi e sculture potranno superare in altezza il timpano superiore ma saranno soggetti al parere della Commissione Edilizia.

Sporgenza massima della copertura (cornicione): 0,50 m

Larghezza massima delle edicole: 3,00 m

Dimensione loculi per la collocazione del feretro: lunghezza 2,25 m, altezza 0,70 m, larghezza 0,75 m.

Tombe a sviluppo ipogeo:

Le tombe a sviluppo ipogeo non devono superare la quota più bassa di quelle esistenti.

Le tombe in previsione lungo il muro perimetrale, sul lato occupato dall'ingresso, potranno essere interrato; avranno un numero massimo di due piani fuori terra e comunque di altezza massima dal piano di campagna (compreso timpani, opere monumentali ecc.) inferiore all'imposta del cordolo che sormonta il muro di recinzione.

La costruzione delle sepolture private è soggetta al rilascio del permesso di costruire.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

Tipologia delle edicole private

N° massimo di piani fuori terra: 5

N° massimo di piani sotto il piano di campagna: 3

16. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono disposte dall'Amministrazione Comunale, all'interno del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Sarebbe auspicabile effettuare annualmente le esumazioni al fine di rendere disponibili i posti salma richiesti.

Per le Estumulazioni devono essere rispettate le procedure dettate dal Capo XVII del D.P.R. n.285/90 :

“1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che nel cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.”

17. REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

E' facoltà dell'Amministrazione prevedere, nell'area di nuova espansione, lotti per la sepoltura di persone aventi esigenze etico-culturali diverse, ma nel pieno rispetto dei simboli e della cultura esistente.

Sono a carico delle comunità richiedenti le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti.

18. SEPOLTURE PER EVENTI ECCEZIONALI

A seguito di eventi eccezionali (epidemie, terremoti...) può risultare necessario che siano disponibili una certa quantità di posti-salma liberi.

Il campo attualmente non è disponibile allo scopo.

19. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

L'ampliamento delle capacità ospitante del cimitero è previsto mediante l'adeguamento di alcuni spazi liberi (vedasi Tav.2) in quanto l'impianto attuale non è in più in grado di soddisfare la normale domanda di sepoltura nell'arco dei prossimi venti anni.

All'approvazione del progetto di adeguamento si procede a norma delle leggi sanitarie.

20. SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Il terreno del cimitero soppresso non potrà essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi 15 anni dall'ultima inumazione; per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale trascorso il quale, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno deve essere dissodato per una profondità di 2 metri e le ossa che si rinvennero debbono essere depositate nell'ossario comune del cimitero.

Gli enti o le persone concessionarie di posti per sepolture private hanno soltanto diritto ad ottenere, nel nuovo cimitero, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso (per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della

concessione estinta), ed al trasporto gratuito delle spoglie dal soppresso cimitero a quello nuovo, da effettuarsi a cura del Comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali sono a carico dei concessionari.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

La soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il Servizio competente dell'A.S.L.

21. TIPOLOGIE, TECNICHE E MATERIALI COSTRUTTIVI

Le nuove costruzioni (edicole private e colombari) dovranno attenersi, per quanto possibile, alle tipologie esistenti, per conferire al cimitero un carattere di uniformità.

In particolare dovranno essere rispettati alcuni vincoli, quali:

a) allineamento dei fronti, come da planimetria, consentendo sporgenze solo per i cornicioni di copertura (inferiori a 50 cm) e per i caratteri decorativi di facciata (inferiori a 20 cm);

b) allineamento verticale delle solette di copertura;

c) le tombe di famiglia fuori terra dovranno prevedere un massimo di **5 piani** di loculi, terminazione a semplice cornicione, o a timpano, comunque sempre nel rispetto dei vincoli di altezza previsti dal piano;

d) si potranno costruire edifici in muratura o con elementi prefabbricati;

e) le finiture esterne dovranno compiersi nel rispetto delle forme e dei materiali finora utilizzati, sia per le edicole private che per i colombari, i copri-tomba e le lapidi.

f) la copertura può essere inclinata o a capanna (con una o due falde) protetta da materiale inalterabile, preferibilmente laminati in rame, o da manto in coppi nelle altezze minime e nelle sporgenze previste;

g) l'altezza minima del piano d'imposta dalla pavimentazione, per colombari ed edicole private, sarà di 20 cm;

h) le tombe, le cappelle o le edicole funerarie con caratteri architettonici di pregio e di tipologia più antica sono sottoposte a tutela, in particolare è vincolante il mantenimento delle tipologie di facciata originarie. I proprietari sono tenuti a provvedere alla loro manutenzione apportando, qualora siano necessarie, le dovute opere di restauro;

i) per quanto riguarda le tombe di famiglia, nel caso si rendano necessari interventi, è preferibile la ristrutturazione, con la possibilità di demolizione e ricostruzione seguendo forme e materiali indicati dal piano e le tipologie delle tombe adiacenti;

j) i concessionari sono obbligati a provvedere all'allontanamento delle acque meteoriche di scolo, mediante l'allacciamento con tubazioni interrato ai collettori principali del cimitero;

TIPI DI INTERVENTO

Gli interventi previsti dal Piano, per tutte le tipologie delle edicole funerarie e dei loculi Comunali, sono i seguenti:

TIPI D'INTERVENTO PREVISTI

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Restauro e risanamento conservativo

Ristrutturazione edilizia

Ricostruzione

Nuova costruzione

MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti per l'allontanamento delle acque meteoriche.

Essi consistono di norma nelle operazioni di: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci; riparazione degli infissi, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; riparazione e sostituzione di infissi e pavimenti esterni ed interni;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali.

Sono interventi di carattere conservativo, che interessano porzioni limitate della struttura del manufatto e cioè:

nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni ed interni; rifacimento della copertura, senza modificazione di quote d'imposta, della sagoma originaria e con sostituzione parziale di elementi strutturali degradati;

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti alla conservazione del manufatto edilizio assicurando la sua funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso.

Comprendono il restauro degli aspetti architettonici e/o ripristino delle parti alterate del manufatto edilizio, e cioè: restauro e ripristino dei fronti esterni e interni; ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell'organismo edilizio quali modanature, lesene, opere scultoree, tipo di copertura e particolari materiali di finitura; è fatto obbligo di conservare la posizione e/o la quota di murature portanti, solai, tetto del quale non saranno ammesse pendenze diverse rispetto a quelle originarie.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi di ristrutturazione sono rivolti alla trasformazione del manufatto edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici e della tecnica edilizia utilizzata, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto attraverso i seguenti parametri:

l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti; l'allineamento dei fronti dovrà rispettare il filo edilizio dei manufatti adiacenti;

RICOSTRUZIONE

Gli interventi di ricostruzione hanno per obiettivo la riedificazione, previa demolizione, di manufatti la cui situazione di elevato degrado statico, documentata, renda problematico il recupero attraverso il restauro o la ristrutturazione.

Nelle operazioni di ricostruzione è fatto obbligo di mantenere: la sagoma originaria del manufatto; la pendenza delle falde l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti; l'allineamento dei fronti.

I materiali che potranno essere impiegati per le facciate sono i seguenti:

- a) intonaco in malta di calce e cemento per esterni con rivestimento plastico murale, dato a pennello o a cazzuola, con colori tenui e non più di tre tinte per ogni singolo intervento;
- b) rivestimenti in lastre di pietra, di marmo e di granito, fiammate o lucidate ed a colori tenui
- c) per opere di finizione e tamponamento: vetro, ferro, alluminio (solo se verniciato) rame e bronzo.

d) Calcestruzzo armato a vista; si dovrà curare in modo particolare il getto al fine di ottenere una perfetta esecuzione.

e) Non potranno essere impiegati, per le finiture esterne di facciata, più di tre materiali.

N. B. anche per il retro od i fianchi delle costruzioni i materiali utilizzati dovranno concordare con quelli sopra citati.

Nessun intervento edilizio può essere effettuato all'interno del cimitero senza la preventiva autorizzazione dell'UTC.

22. VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ESISTENTE

La valutazione distingue le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazioni.

Cimitero del Capoluogo

- A. Superficie Campi Comuni esistenti 1.100 mq
- B. Superficie minima prevista da norm. per posto salma $2,70 \times 1,30 = 3,51$ mq
- C. Posti teorici nei Campi comuni (A/B) $1.100 \text{ mq} / 3,51 = n.313$
- D. Posti occupati nei Campi comuni n.262
- E. Posti liberi nei Campi comuni (C-D) $= 313 - 262 = n.51$
- F. Tombe/Edicole di famiglia esistenti = n. 162
- G. Tombe/Edicole di famiglia in previsione = n. 1
- H. Loculi esistenti = n.576
- I. Loculi comunali liberi/disponibili = n. 0

23. ANDAMENTO DELLA MORTALITÀ NELL'AREA COMUNALE

(sulla base dei dati dell'ultimo decennio 1998-2008)

1998 – n.40

1999 – n.60

2000 – n.52

2001 – n.44

2002 – n.48

2003 – n.57

2004 – n.39

2005 – n.52

2006 – n.46

2008 – n.48

Totale n.486

Mortalità media annua : 48

Sepulture medie annue : 48

Esumazioni medie annue // salme

Estumulazioni medie annue : n. 50

24. DINAMICA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

(sulla base dei dati dell'ultimo decennio 1998-2008)

Sepulture medie annue nei loculi : 40

Sepulture medie annue nelle tombe di famiglia : 8

25. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Manutenzione delle sepulture private.

1. La manutenzione delle sepulture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva non presenti soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto dal tariffario, in ragione del numero di posti in concessione.

4. Da tale manutenzione sono escluse le parti decorative installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l'ordinaria pulizia.

5. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

26. TERMINI DI COSTRUZIONE DELL'OPERA

Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza del diritto.

Qualora l'area non sia ancora disponibile alla data della concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per giustificati motivi, il Sindaco può concedere una proroga di non oltre 6 mesi.

27. IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori.

Questi ultimi devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale (salvo il caso di costruzione della propria tomba di famiglia).

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose e persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vanno fissati annualmente dal Comune.

E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.

La costruzione delle sepolture private è soggetta al "Permesso di Costruire (artt. 10-21 del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e s.m. e i.).

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Per progetti relativi ad aree per sepolture a sistema d'inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.

La costruzione delle opere, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale, il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, sono soggette al Permesso di Costruire.

La ristrutturazione, le varianti rilevanti, anche in corso d'opera, sono soggette al Permesso di costruire. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile d'ufficio, lapidi, ricordi e similari.

28. RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati a persone o cose, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

29. RECINZIONE DELLE AREE

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve cingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e negli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio, sempre che tali veicoli siano compatibili con le strutture cimiteriali.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico; salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio, è vietato lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Inoltre esso accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

30. EDICOLE: NORME TECNICHE

Le sepolture dovranno rispettare le sotto riportate norme tecniche.

a) La struttura portante delle pareti divisorie e le solette costituenti i loculi non dovranno essere inferiori a cm 10.

b) Nella realizzazione delle opere in cemento armato, si dovranno adottare i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas, secondo il deposito del citato art.76 del D.P.R. 285/90.

c) Per la realizzazione delle cellette ossario, le solette e le pareti divisorie non dovranno essere inferiori a cm 5.

d) Le solette dei loculi dovranno costruirsi con pendenza verso l'interno in misura del 3% rispetto al piano, ridotto all'1,5% per i loculi di punta, fermo restando la dimensione minima di 10 cm di spessore.

e) Per la costruzione, la ristrutturazione o il ripristino dei **loculi** dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne, già ricordate precedentemente e qui di seguito riassunte in : lunghezza: mt. 2,25 larghezza: mt. 0,75 altezza: mt. 0,70

Per la ristrutturazione o il ripristino dei loculi le dimensioni suddette sono da ritenersi preferibili, in ogni caso potranno essere accettate le dimensioni esistenti.

f) Per la costruzione, la ristrutturazione o il ripristino delle **cellette ossario** dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne, già ricordate precedentemente e qui di seguito riassunte in : lunghezza: mt. 0,75 larghezza: mt. 0,40 altezza: mt. 0,30

Per la ristrutturazione o il ripristino delle cellette ossario le dimensioni suddette sono da ritenersi preferibili, in ogni caso potranno essere accettate le dimensioni esistenti.

g) La chiusura dei loculi dovrà essere realizzata in elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 5, sigillato con cemento ad espansione, oppure con l'impiego di mattoni pieni di spessore non inferiore a cm 15 comprensivi dell'intonaco nella parte esterna.

h) Ogni loculo deve avere spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri.

i) Ogni loculo può essere suddiviso in massimo di tre più tre cellette ossario se di lato o quattro se di fronte.

j) I rivestimenti esterni devono essere in pietra dura non geliva e posati con eccellenza esecutiva che ne garantisca la stabilità.

k) In caso di impiego di diverso materiale, questo dovrà essere valorizzato dal contenuto artistico ed espressivo dell'opera, comunque accompagnato da una eccellenza esecutiva che ne garantisca la conservazione.

l) Le fondazioni delle edicole e dei monumenti funerari devono spingersi a quota almeno di mt.3 da piano di campagna. Ciò per evitare rotazioni o cedimenti delle opere limitrofe all'atto dell'esecuzione dello scavo per la realizzazione di una nuova costruzione.

Oltre alle sopra esposte disposizioni, tutte le opere da realizzarsi nei Cimiteri sono disciplinate dal regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e dal presente Piano Cimiteriale.

31. CRIPTE O TOMBE

Limiti di edificazione

Le Cripte sono edificabili nel cimitero, secondo le scelte dell'Amministrazione e del progettista incaricato, nel futuro ampliamento ed in quelle aree in cui si sono verificati dei "vuoti", che devono essere colmati.

La concessione di area per sepoltura di famiglia (sepulture private) ha una durata di 99 anni.

Cripte: norme tecniche

Le sepulture dovranno rispettare le sotto riportate norme tecniche e le indicazioni del capitolo 13.

a) I concessionari possono valersi di esecutori di loro scelta.

b) I concessionari sono tenuti alla sistemazione dell'area sovrastante, anche per quanto riguarda la successiva manutenzione nel tempo.

c) L'opera dovrà essere eseguita con eccellenza esecutiva, che ne garantisca la conservazione nel tempo.

d) Per la ristrutturazione o il ripristino dei loculi le dimensioni riportate nel capitolo 13 sono da ritenersi preferibili, in ogni caso potranno essere accettate le dimensioni esistenti.

e) La copertura dell'area sovrastante la cripta dovrà essere fatta con l'impiego di lastre di pietra dura, non geliva, del tipo delle cripte già esistenti nel cimitero, e dovrà garantire l'aerazione della camera sottostante.

f) Il piano di copertura dovrà mantenere l'allineamento con le cripte limitrofe, in mancanza di riferimenti, non dovrà superare l'altezza di 30 cm dal piano di calpestio del percorso.

g) Anche l'altezza della parete contro muro di cinta dovrà mantenere l'allineamento con le tombe limitrofe, ed in mancanza di riferimenti non deve superare l'altezza di 2,50 mt.

h) Le eventuali fioriere dovranno realizzarsi con adeguato drenaggio e contenere la vasca in lamiera di rame di spessore 8/10 a contenimento della terra.

i) Lo scarico delle acque meteoriche dovrà effettuarsi attraverso l'allacciamento alla conduttura fognaria, se esistente, o comunque al piede del manufatto.

32. SIGNIFICATO STORICO E NOMENCLATURA DELLA SEPOLTURA

Nel cimitero antico (pagano o cristiano) dei primi secoli della nostra era, la tomba è un oggetto destinato ad indicare il luogo esatto della sepoltura e trasmettere alle generazioni successive il ricordo dell'estinto; su di essa un'incisione ben visibile (e sovente il ritratto) indica il nome del defunto, la sua situazione di famiglia, l'età, la sua professione, la data della morte e il legame con il parente incaricato della sepoltura.

Riguardo al tipo di sepoltura si riportano di seguito i tipi fondamentali:

- *La tomba epitaffio* molto antica e frequente sui muri interni ed esterni delle chiese, consiste in una targa delle dimensioni di cm. 20 o 30 x 40 o 50, occupata dalla sola iscrizione in cui erano riposte le ossa dopo la traslazione della prima sepoltura

(ossario); targhe queste incise su pietra o rame, ancora oggi di uso comune nelle gallerie degli ossari.

- *La tomba verticale o murale* discendente diretta delle tombe paleocristiane sono collocate all'interno delle chiese e riservate ai defunti venerabili (santi, papi, cardinali...); si tratta inizialmente di un sarcofago senza ritratto con incisa una semplice iscrizione che nel tempo tipologicamente si completerà col riempimento delle tre pareti laterali dello zoccolo a completamento della sovrastante statua (l'antico coperchio del sarcofago) e del bassorilievo o pittura del fondo del loculo. Questo tipo di tomba si svilupperà nei secoli fino all'inizio del 600, acquistando sul muro in parte in larghezza e molto in altezza fino a coprire vaste superfici, coincidenti a volte con la parete di una cappella laterale.
- *La tomba orizzontale* anch'esse collocate all'interno o all'esterno delle chiese, bassa, incastrata raso terra, ipogea, formata da una lastra-lapide in pietra rettangolare, delle dimensioni corrispondenti in genere al corpo umano, che diviene parte integrante della pavimentazione. Questa viene identificata da incisione o bassorilievo, attesta un atteggiamento di umiltà nell'essere calpestabile e di coabitazione con i defunti che hanno smesso di destare paura nel vivente che fruisce quello spazio.
- *Il locus* questo nome si ritrova spesso nelle iscrizioni, ma il diminutivo loculo ha prevalso nel linguaggio archeologico ed era impiegato per designare una sepoltura; erano ricavati nelle catacombe formate da gallerie (criptae) sottoforma di semplici cavità. I *loci*, di dimensioni sufficienti per ricevere uno, due, anche tre corpi erano disposti simmetricamente nel senso delle gallerie.
- *La cappella* sarà il tipo di sepoltura più utilizzato a partire dalla metà dell'ottocento; pensata come costruzione complessa a sviluppo verticale, dotata inizialmente di locali ipogei capaci di accogliere anche numerosi feretri. In mancanza di spazio, si costruisce generando densi allineamenti di edifici, facendo assumere al cimitero l'aspetto di una città costruita. Successivamente la cappella verrà chiamata anche *edicola* e le sepolture (loculi) saranno disposti in file verticali anche fuori terra.
- *I colombari* erano già impiegati in epoca romana e venivano utilizzati da chi non aveva la possibilità economica di innalzare un monumento, si associava quindi in corporazioni, con il versamento di una quota annua a garanzia di un posto (locus) per il proprio corpo o le ceneri, in un ambiente decoroso (anche dipinto o stuccato). Si tratta di vere proprietà di un sepolcro comune formate da cappelle funerarie, con una serie di nicchie ad ordini sovrapposti (colombari) e un edicola per i sacrifici e le offerte periodiche. Lo sviluppo recente dei colombari ha influito in modo determinante sull'architettura cimiteriale: si sono sviluppati al pari di lottizzazioni residenziali, contrassegnate solo da una discutibile competizione formale volta a riproporre le solite divisioni di classi e censo, presenti nella società dei vivi.

NOMENCLATURA COLOMBARI o BATTERIA DI LOCULI: insieme di loculi costruiti in muratura o prefabbricati destinati alla tumulazione della salma – la proprietà è comunale; vengono posti in concessione a privati per un periodo di anni 60 dalla tumulazione (rinnovabili). Nei Colombari o Batterie di loculi comunali gli stessi sono individuati sia mediante la numerazione che la posizione distinti per file (1^a - 2^a - ecc.). I loculi possono essere di Punta o di Fascia.

Con il nome di "loculo" s'individuano anche i posti presenti nelle Tombe di Famiglia altresì dette Edicole Funerarie.

TOMBA DI FAMIGLIA o EDICOLA FUNERARIA: Costruzione comprendente un certo numero di loculi (in genere 18) intestata ad una o più famiglie (in genere 3) la cui

edificazione avviene a seguito di Concessione Cimiteriale di Area per un periodo di 99 anni (rinnovabili).

TOMBA o EDICOLA FUNERARIA IPOGEA (interrata): viene individuata quale “trentennale” e corrisponde alla concessione di area cimiteriale da 1 a 3 posti sulla quale vengono costruiti loculi interrati, separati e successivamente chiusi da lastra di copertura. La durata della concessione è di anni 30 (rinnovabili)

CELLETTA OSSARIO: ha le stesse caratteristiche del loculo, ovviamente di ridotte dimensioni, per la tumulazione dei resti in apposite cassetine. La durata delle concessione, come per i loculi è di anni 60 (rinnovabili).

NICCHIA CINERARIA: ha le stesse caratteristiche del loculo, ovviamente di ridotte dimensioni, per la tumulazione di ceneri contenute in urne cinerarie. La durata delle concessione, come per i loculi è di anni 60 (rinnovabili).

CAMPO COMUNE: si intende uno spazio riservato nel quale viene inumata la salma posta in semplice cassa di legno all’interno della fossa scavata secondo l’ordine stabilito dall’Amministrazione Comunale (per fila). La sepoltura in campo comune è gratuita nel caso in cui si tratti di persona indigente oppure a pagamento se richiesta dai parenti quale espressione della volontà del defunto/a.

TUMULAZIONE: con questo termine sono individuate tutte le sepolture di salma o resti mortali in Loculi, Tombe di Famiglie/Edicole Funerarie, Cellette Ossario, Nicchie Cinerarie. Per la sepoltura delle salme occorre la doppia cassa in legno e metallo.

INUMAZIONE: con questo termine si intende la sepoltura della salma in “terra” (campo comune) finalizzata a rendere più rapida la decomposizione e quindi la trasformazione delle materie organiche in sali minerali.

33. NORMATIVA

La presente relazione illustrativa del Piano cimiteriale è conforme alla vigente normativa; essa fa pertanto riferimento a:

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N.285

Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria (G.U. 12-10-1990, n. 239-suppl.)

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ 24 GIUGNO 1993, N. 24

Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa (G.U. 8-7-1993, n.158).

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, N.236.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici.

D.lgs. 112 – 1998

Decentramento funzioni agli Enti Locali. Disposizione in ordine: Attribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui agli artt. 228, 338 e 345 del R.D. 27.7.1034, n. 1265 ai sensi dell’art. 109 della L.R. n. 5 del 15.3.2001

All’abrogazione, ai sensi dell’art. 110 della L.R. n. 5 del 15.3.2001 della lettera e) dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30

D.lgs. n. 166 1 agosto 2002

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla finanziaria 2002) art. 28 comma 1, lettera b – ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano Cimiteriale, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990, alle circolari Min. San. 24.06.1993 n. 24 e 31.07.1998 n. 10